

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07848/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7848 del 2018, proposto da:

Filippo Colonna, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio eletto presso lo studio Mario Chieffallo in Giustizia, Pec Registri;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) dell'art. 1 del D.D.G. del MIUR del 11.05.2018, prot. n. 784, nella parte in cui consente solo ai soggetti inseriti nelle graduatorie di III fascia, che acquisiscono il titolo di abilitazione, di presentare domande di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze, escludendo, però, l'odierno ricorrente che, anch'egli inserito in III

fascia, non può, invece, aggiornare il relativo punteggio acquisito con l'effettivo servizio prestato;

b) dell'art. 2 del predetto decreto MIUR 784/18 nella parte in cui consente l'inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto, con conseguente collocazione in un elenco aggiuntivo, solo ai soggetti che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2018, escludendo, però, l'odierno ricorrente, possessore del titolo di laurea quale idoneo requisito di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39/1998, oggi tabella A del D.P.R. n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017 nonché possessore dei 24 CFU previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017;

c) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;

d) con richiesta di risarcimento danni in forma specifica e, in subordine, richiesta di risarcimento danni in termini economici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, in relazione alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall'art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, avuto riguardo

alla accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale recata dalla sentenza TAR Lazio sezione III bis, 12 giugno 2018, n. 6486 sul valore abilitante del diploma di laurea, di cui, allo stato, parte ricorrente è munita;

Considerato che, per le posizioni coinvolte, appaiono giustificati i motivi per la compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Paolo Marotta, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO